

L'onorevole commissario regio e l'onorevole Susani hanno risposto che l'articolo 1 non colpisce le lettere non sigillate, perchè queste lettere sono carte manoscritte, le quali non sono colpite dall'articolo 1. Ma l'articolo 1, quantunque non colpisca i manoscritti in genere, colpisce però in modo esplicito e letterale le *corrispondenze epistolari*, senza far distinzione fra quelle sigillate e non sigillate.

Or bene, che cosa costituisce una corrispondenza epistolare? Il contenuto dello scritto.

Quand'io mandassi una lettera non sigillata, questo mio atto sarebbe colpito dall'articolo 1, poichè sarebbe pur sempre una corrispondenza epistolare. Quindi, se si vuole eccettuare dalla privativa le lettere non sigillate, si deve accettare l'emendamento dell'onorevole Cini. Credo quindi che il primo emendamento dell'onorevole Cini debba essere accettato dalla Camera, tanto più, d'altra parte, che il Ministero non lo respinge.

Non vorrei poi che la Camera accettasse il secondo emendamento, che tende ad eccettuare...

Voci. Viene dopo.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti continui pure.

SANGUINETTI. Mi pare che la discussione si è fatta sopra i due emendamenti.

CINI. Chiedo la divisione.

SANGUINETTI. Non vorrei che la Camera accettasse il secondo emendamento. Parmi che vi sono delle ragioni potenti per respingerlo.

Nelle leggi fiscali dobbiamo sempre distinguere i principii sanciti dalla legge, e l'applicazione. Una legge fiscale, e questa per me è una legge fiscale (*No! no!*), deve sempre essere severa nelle sue prescrizioni, ma poi questa severità viene sempre temperata dall'applicazione. La stessa severità proposta in questi principii consecrati nella legge che abbiamo sotto gli occhi, già esisteva nelle antiche provincie colla legge che è tuttora in vigore; ma nella pratica non abbiamo mai dovuto lagnarci di troppa fiscalità nell'esecuzione, non vi è mai stato nelle antiche provincie un processo per avere uno portato una lettera dissuggellata, perchè non si volle che evitare che si facesse questo trasporto delle lettere per un'industria, per un guadagno.

Quindi nella sostanza io non sarei alieno dall'accettare il secondo emendamento, ma vediamo quali sarebbero le conseguenze. Le conseguenze sarebbero che noi daremmo un'arma troppo facile per la frode. Diffatti tutti i concessionari di vetture potrebbero trasportare le lettere, e dire: noi le trasportiamo senza retribuzione; come farebbe l'amministrazione a constatare che veramente coloro che portano le lettere prendessero retribuzione? Questo sarebbe assolutamente impossibile ad essere constatato. A mio avviso adunque, per questo, l'emendamento si dovrebbe respingere.

Ma vi ha di più, o signori; la Camera ha già votata la questione pregiudiziale sopra l'eccezione dei giornali; or bene, se si vota il secondo emendamento Cini, tutti i concessionari di pubbliche vetture vi trasporteranno i giornali, e vi diranno: noi li trasportiamo gratuitamente; andate a provare che ricevono un pagamento! È questo possibile? Mai no.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sanguinetti di avvertire che il secondo emendamento del deputato Cini non parla di giornali, ma unicamente di lettere.

SANGUINETTI. Ad ogni modo, anche per le lettere si lascia un campo aperto alla frode.

Io sono convinto che nell'applicazione della legge non si farà mai un processo a chicchessia per aver portato una lettera, anche se fosse suggellata; ma appunto perchè l'esecu-

zione della legge è affidata all'amministrazione, la quale la intende in questo senso, io credo che dobbiamo piuttosto dare un'arma all'amministrazione per impedire le frodi, anzichè ammettere una disposizione che serva di pretesto per rendere queste frodi non solo possibili, ma ben anche sicure ed impunte.

Per questi motivi credo che il primo emendamento si possa accettare e si debba respingere il secondo.

CEMPINI. Io intendevo di parlare sul secondo emendamento Cini. Se il signor presidente crede che sia il caso di discutere prima l'altro, mi riservo di parlar dopo.

PRESIDENTE. A me pare che, per far più presto, si possa discutere su tutti e due, salvo poi a dividerli quando diventi necessario.

CABONI. Domando la parola.

CEMPINI. Il deputato Sanguinetti, opponendosi alla seconda parte dell'emendamento Cini, la quale ha per iscopo di tutelare coloro che, senza fine di lucro, trasportano delle lettere sigillate, ha contemplato la questione sotto due aspetti.

Egli ha detto, prima di tutto, che questo trasporto di lettere sigillate sarebbe una violazione della privativa; ha detto, in secondo luogo, che sarebbe il modo di aprire una strada ben ampia alle frodi.

Prima di tutto io faccio osservare che la legge attuale non deve essere considerata, come la considera l'onorevole Sanguinetti, per una legge fiscale. La legge attuale non è altro che una legge che regola un pubblico servizio, e deve quindi essere interpretata con uno dei criteri molto più ampi, molto più liberali di quello che avverrebbe se si trattasse di un monopolio fiscale.

Ora, guidato da questi criteri, io sostengo che l'emendamento Cini, vale a dire la facoltà data ai viaggiatori di trasportare, senza fine di lucro, lettere anche sigillate, non è che una conseguenza logica del primo articolo di legge che noi abbiamo già approvato, e così non è in urto colla privativa postale che la Camera ha già consacrata, e dalla quale unicamente viene esclusa la concorrenza fatta al Governo nel trasporto delle lettere.

Io credo che su questo saremo tutti d'accordo; la privativa esclude la concorrenza.

Ora, o signori, quando si parla di concorrenza, noi abbiamo in questa parola l'idea di un lucro che si fa da colui il quale concorre contro la privativa.

Quando l'idea del lucro nel trasporto delle lettere sigillate sparisce, come nel caso configurato dall'onorevole Cini, mi pare che sparisca l'idea della concorrenza, e che per conseguenza non si possa più vedere in questo semplice fatto una lesione, una violazione della privativa, ma esso diventa invece un fatto indifferente, un fatto pienamente lecito.

Questa conseguenza a cui ho accennato potrebbe forse far credere superfluo l'inserire nella legge questo emendamento, ma siccome potrebbe nascere un dubbio, credo sia meglio che la legge cerchi la chiarezza maggiore, e per conseguenza riesca più utile inserire nella legge questo emendamento e dichiarare questo diritto che, a senso mio, è una conseguenza del principio stesso che la Camera ha approvato, anzichè lasciare questa materia all'arbitrio dell'amministrazione postale.

Ciò sia detto quanto all'intelligenza da darsi all'articolo della legge che, ammettendo la privativa, non esclude altro che la concorrenza lucrosa.

Venendo alla seconda parte del discorso dell'onorevole Sanguinetti, relativo alle frodi, io non ammetto, come egli mi